

PROT. N. 34405/2018

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

(Provincia di Bologna)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E DELL’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO.

Nella Residenza Municipale del Comune di Casalecchio di Reno in Via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno,

FRA

- **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO** con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9 (C.F. 01135590370 P. I.V.A. n. 00534551205), PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it, rappresentato dall’Arch. **VITTORIO EMANUELE BIANCHI**, nato a Bologna il 14/04/1955, C.F. BNCVTR55D14A944J, nella qualità di Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 terzo comma del TUEL esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Casalecchio di Reno, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;

E

- **ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.** con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9, (P.IVA - C.F. 02780831208) PEC: adoperasrl@legalmail.it, rappresentato dal Dott. **MARCO CASTELLANI**, nato a Forlì (FC) il 29/08/1976, C.F. CSTMRC76M29D704W, in qualità di Amministratore Unico, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma

nell'esclusivo interesse di Adopera S.r.l., domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 14 settembre 2007 si approvava la costituzione di una società pubblica in house del Comune di Casalecchio di Reno per la gestione del patrimonio immobiliare comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 27 settembre 2007 si approvava il budget di previsione 2007 – 2008 della società, provvedimento che costituiva atto di indirizzo per la gestione di "Adopera S.r.l.", d'ora in avanti **"la Società"**, anche per l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" in conformità ai principi di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e art.192 del D.Lgs. 50/2016;
- nell'allegato A) alla medesima deliberazione sono stati individuati i cespiti ed i servizi da trasferire, tra cui la gestione dei loculi cimiteriali ed illuminazione votiva e dell'attività di manutenzione e custodia del cimitero;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28 dicembre 2007 sono stati approvati gli schemi di contratti di servizio;
- in data 4 aprile 2008 con atto Rep. 11942 il Comune e la Società hanno sottoscritto il contratto di servizio avente ad oggetto "contratto di servizio per l'affidamento in concessione della gestione dei loculi cimiteriali ed illuminazione votiva e dell'attività di manutenzione e custodia del cimitero" successivamente integrato in data 10 marzo 2011 con atto Rep. 12043 del 10/03/2011;

Premesso ancora che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/02/2017 si è approvato il Piano Operativo Annuale di Adopera S.r.l. in cui si prevede di prorogare, rimodulare, uniformare i contratti di servizio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/03/2018 si è deciso di aggiornare il contratto di servizio relativo ai servizi e ai lavori di manutenzione del Cimitero anche al fine di aggiornarne i contenuti alla normativa sopravvenuta ed estenderne la durata in coerenza con i contratti regolanti gli altri servizi affidati in house alla Società;
- con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 02/10/2018 si è approvato il testo del presente contratto avente ad oggetto: "Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e dell'attività di manutenzione e custodia del cimitero";
- il presente contratto di servizio, sul piano formale e sostanziale, ha effetti costitutivi degli obblighi e dei diritti delle parti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici locali;
- il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti. La parte che intende sottoporre all'altro contraente modifiche contrattuali, dovrà formulare una proposta che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, l'efficacia ed economicità ed i tempi di attuazione della stessa;
- le attività gestionali ed organizzative del servizio sono di stretta pertinenza della Società, quale società dotata di personalità giuridica, autonomia gestionale e capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa;
- il presente contratto di servizio, così come aggiornato, risponde alla necessità ed opportunità di dare corso ad una attività di gestione complessiva delle attività cimiteriali, che sia innovativa negli strumenti e nelle finalità, anche attraverso il

trasferimento di potestà pubbliche mediante il regime della concessione, con l'obiettivo di:

- a) garantire, con l'affidamento alla Società, lo stato di conservazione del patrimonio immobiliare, in relazione alla sua essenziale funzione per la vita e lo sviluppo della comunità locale assicurando al Comune alti livelli di conservazione ed efficienza del patrimonio immobiliare;
- b) garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali di competenza del Comune;
- c) riservare al Comune la funzione essenziale di indirizzo e di controllo, in piena coerenza con la scelta strategica, già compiuta, dell'affidamento a propria società "in house" dei servizi afferenti il patrimonio comunale;
- d) porre in capo ad un unico soggetto la responsabilità della manutenzione del patrimonio immobiliare, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza" e s.m.i. e della normativa tecnica vigente in materia di antincendio e sismica;
- e) porre in capo ad un unico soggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria o nuove opere definite dalla programmazione comunale delle opere pubbliche;
- f) porre in capo ad un unico soggetto l'identificazione di responsabilità, anche a fini risarcitori, in relazione ai servizi affidati.

TUTTO CIO' CONSIDERATO E RITENUTO CHE:

- gli obiettivi suddetti si ritiene siano perseguibili attraverso l'affidamento in house alla Società di una pluralità di attività volte al recupero della piena efficienza e funzionalità del patrimonio comunale;
- lo strumento più idoneo per l'affidamento di cui sopra è il ricorso alla concessione, che si caratterizza per la natura surrogatoria dell'attività svolta da Concessionario – chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico Concedente – e per il

trasferimento di potestà pubbliche (autoritative o certificative) in capo al Concessionario, che opera quale organo indiretto del Comune;

- l'affidamento unitario in regime di concessione garantisce un intervento continuo, organico nel suo complesso che tiene conto della necessità di esecuzione di interventi ritenuti necessari dal Comune a regola d'arte e in garanzia di continuità di esercizio, della continua sorveglianza al fine di una puntuale attività di manutenzione ordinaria senza soluzione di continuità, nonché della ottimizzazione delle modalità organizzative del servizio di cui il concessionario assume la conseguente responsabilità.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti.

ART. 2 - FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra Adopera S.r.l. e il Comune di Casalecchio di Reno relativamente al servizio in oggetto, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il perseguimento degli obiettivi di servizio del Comune a favore della cittadinanza e la programmazione e verifica della gestione operativa.

Art. 3 – OGGETTO

1. Il Comune affida in house alla Società, che accetta e si impegna a svolgere, alle condizioni dettagliate nei successivi articoli, la concessione dei seguenti servizi:

- a. Gestione dei servizi cimiteriali sepolcrali;
- b. Gestione dei contratti di concessione sepolcrale e del relativo scadenziario;

- c. Gestione del Registro delle Concessioni cimiteriali in coordinamento con l'Ufficio competente del Comune;
 - d. Svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia del cimitero e delle relative aree di pertinenza, oltre servizi affini come la gestione e manutenzione dell'illuminazione votiva, nel rispetto delle normative di settore vigenti;
 - e. Realizzazione di nuovi loculi/ossari, allestimento aree/realizzazione tombe di famiglia, nel caso in cui fosse previsto dalla programmazione delle opere pubbliche del Comune, utilizzando i proventi dei canoni di concessione;
 - f. Gestione dei rifiuti cimiteriali;
 - g. La riscossione dei canoni di concessione sepolcrali e della luce votiva;
 - h. Servizi gratuiti di inumazione/esumazione delle salme degli indigenti con successivo seppellimento dei resti ossei in ossario comune.
2. La Società svolgerà i suddetti servizi utilizzando i canoni di concessione riscossi secondo un programma di attività che sarà approvato dal Comune contestualmente al Piano Operativo Annuale.
3. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo saranno garantiti dalla Società anche attraverso attività di continuo controllo dello stato manutentivo degli spazi e delle strutture in modo da garantire che i ripristini necessari vengano condotti con immediatezza nei casi in cui la mancanza di funzionalità arrechi pregiudizio per l'incolumità di cose o persone.
4. I servizi di cui al presente articolo saranno svolti secondo modalità e tempi stabiliti nella Carta dei Servizi della Società nel rispetto del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria ed in eventuali e successive modificazioni.

Art. 4 - PRINCIPI FONDAMENTALI

L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità,

continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All. 1 del DPCM 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 30.07.1998, n. 281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D.Lgs 286/99 nonché alla L. 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 ed alle loro s.m.i.

Art. 5 – DURATA

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 07/12/2037. Le parti convengono di sottoporre a verifica il presente contratto con cadenza annuale; sono comunque fatte salve diverse e/o sopravvenute disposizioni di legge in materia.
2. Al termine del presente contratto tutti i beni affidati in gestione o concessi, nonché eventuali nuovi interventi realizzati, torneranno nella piena disponibilità e proprietà del Comune senza che la Società abbia nulla a pretendere.

Art. 6 – OBIETTIVI

1. la Società, nell'espletamento dei servizi si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
 - b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
 - c) miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
 - d) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. La Società si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel Programma d'esercizio; i casi di interruzione quando non regolamentati da normative di settore devono essere giustificati da forza maggiore, impegnandosi comunque il Gestore ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti.

2. Nell'espletamento dei servizi, la Società si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. La Società, inoltre, si impegna a:

a) organizzare l'attività gestionale dei servizi affidati al fine di attuare gli standard individuati dal Comune nella Carta dei Servizi e i lavori approvati dal Comune nel Piano Operativo Annuale della Società;

b) rendicontare al Comune con cadenza annuale l'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali ed economici convenuti;

c) presentare al Comune il Piano di Manutenzione del Cimitero;

d) fornire al Comune i dati e le indicazioni utili e/o necessari ai fini della pianificazione degli investimenti per la manutenzione straordinaria ovvero per l'adeguamento delle strutture;

e) fornire al Comune i dati e/o parametri inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, degli Enti territoriali e/o di Organismi e Centri di ricerca;

f) applicare ai beni e servizi oggetto del presente contratto le tariffe determinate dal Comune;

g) fornire al Comune supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi oggetto del presente contratto;

h) mettere in disponibilità al Comune ogni dato e fattore che consenta la programmazione economica dei servizi affidati in tempo utile per consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo, ovvero per l'adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;

i) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente Contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

4. La Società si impegna a mantenere i beni e gli impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire agli utenti ed ai cittadini la regolarità del servizio.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune determina ed approva le tariffe per i servizi cimiteriali e le luci votive, i canoni di concessione dei loculi e degli ossari avvalendosi del supporto della Società.

2. Quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia, su richiesta della Società, gli atti ed i documenti di competenza comunale necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi.

3. Comunica con congruo anticipo alla Società le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.

4. Trasmette tempestivamente alla Società i piani ed i programmi di sviluppo dei complessi cimiteriali, onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la definizione tecnico-finanziaria degli investimenti e l'eventuale potenziamento o estensione dei servizi.

5. Comunica, tramite i Responsabili del controllo, la copertura finanziaria degli interventi richiesti in corso d'anno in aggiunta rispetto al POA approvato.

6. Verifica lo svolgimento del presente contratto di servizio anche attraverso il controllo della esecuzione del Piano di Manutenzione.

Art. 9 - FORME DI GESTIONE

1. La Società ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità, nello svolgimento dei Servizi affidati con il presente contratto fermo restando il rispetto degli standard tecnici e qualitativi definiti fra le Parti.

2. La Società provvede alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale o mediante beni o prestazioni di soggetti terzi purché scelti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione ed evidenza pubblica secondo le vigenti normative.

3. La cessione del presente contratto o di rami di attività in esso contenuti deve essere espressamente autorizzata dal Comune.

ART. 10 – CARTA DEI SERVIZI

1. Le procedure di reclamo, conciliazione e risoluzione delle controversie tra Società ed utenti, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza sono contemplati nella carta dei servizi in stretto raccordo con quanto previsto nel Contratto di servizio e dettagliato nel programma di esercizio. Ne consegue che il Comune garantisce il rispetto dei parametri quali-quantitativi fissati nel Contratto di servizio.

2. La Società assicura la più ampia diffusione agli utenti della carta dei servizi.

3. Tutti gli impegni assunti dalla Società nella carta dei servizi relativi ai rapporti individuali di utenza costituiscono parte integrante delle condizioni generali del presente contratto.

ART. 11 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE

1. L'approvvigionamento di macchine ed attrezzature, necessarie all'esecuzione delle attività connesse con il servizio di cui trattasi è a carico della Società e deve essere previsto negli strumenti di programmazione approvati.

2. In particolare, la Società si impegna ad utilizzare macchinari ed attrezzature, che siano in tutto conformi alle vigenti disposizioni di legge ed alla prescrizioni in materia emanate dalle Autorità competenti, esonerando il Comune per qualsiasi danno a cose o persone derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni normative.

Art. 12 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La Società finanzia le attività di cui al presente contratto con gli introiti derivanti dai servizi cimiteriali, dalla gestione delle luci votive e dalle concessioni sepolcrali. Eventuali contributi del Comune necessari a riequilibrare il bilancio di esercizio saranno definiti attraverso il Piano Operativo Annuale (POA). Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno concordati attraverso un programma di investimento definito dall'Amministrazione Comunale che sarà parte integrante del Programma delle Opere Pubbliche e del POA di Adopera srl.

2. La Società corrisponderà al Comune un canone di concessione annuo relativo al servizio in oggetto così determinato:

- in misura fissa per € 15.000,00 (quindicimila), oltre oneri fiscali;
- in misura variabile, da calcolarsi in percentuale sull'importo delle concessioni cimiteriali, oltre oneri fiscali, da stabilire annualmente in sede di approvazione del POA.

Le somme di spettanza del Comune verranno così corrisposte:

- la quota fissa entro il 30 giugno di ogni anno;
- la quota variabile entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

3. La Società potrà proporre il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria non finanziabili con gli introiti della concessione del servizio, anche attraverso la variazione delle tariffe cimiteriali.

Art. 13 – PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, la Società proporrà al Comune il POA per l'anno successivo redatto sulla base del Programma delle Opere Pubbliche adottato dal Comune.

2. Il Comune, successivamente alla approvazione del proprio Bilancio, si riserva di comunicare alla Società l'approvazione, con eventuali modifiche, dei contenuti del Piano Operativo e gli estremi dell'impegno di spesa per la sua attuazione garantendo l'equilibrio economico – finanziario della Società. I nuovi investimenti concordati saranno acclusi in allegato al presente contratto unitamente al programma finanziario e temporale di esecuzione.

ART. 14 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., in materia di lavori pubblici essenziali.

Art. 15 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

2. Tale monitoraggio riguarda:

- a) la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- b) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

ART. 16 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni per la verifica del corretto svolgimento del servizio.
3. La Società presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione dei controlli stessi che potranno essere effettuati da collaboratori interni ed esterni i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Società.
4. La Società renderà al Comune con cadenza annuale l'andamento del servizio, con particolare riferimento al rispetto degli standard convenuti ed agli aspetti economico-finanziari.

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

La Società ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti, che riguardino, in particolare, il servizio globale oggetto del presente affidamento.

ART. 18 - ASSICURAZIONE, DANNO A TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

1. La Società è responsabile dei danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente e mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di terzi riconducibile a rapporti e/o lavori inerenti la gestione del servizio.
2. La Società inoltre si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto

e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

3. Per ragioni di economicità, il Comune e la Società individueranno di volta in volta le modalità più idonee per tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili al servizio globale di manutenzione affidato.

4. La Società dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la RCT, oltre alle assicurazioni di legge.

5. La Società risponde del comportamento dei dipendenti nella esecuzione del servizio. Nei confronti dei dipendenti la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.

6. La Società è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti effettuati da propri dipendenti nell'ambito dell'attività lavorativa accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

ART. 19 – ULTERIORI IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- cooperare per il migliore funzionamento del servizio da parte della Società con l'adozione di tutti i provvedimenti e cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni in proprio possesso utili al corretto svolgimento del servizio;
- collaborare attraverso i propri uffici alla programmazione e svolgimento delle attività concordate ed informare la Società di ogni situazione che insorge e che possa influire sulla gestione del servizio stesso;

- facilitare l'attività di coordinamento con altri soggetti per fatti e comportamenti che possano incidere sulla gestione del servizio stesso.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale del presente contratto.

Per lo svolgimento delle singole attività, laddove non si disponga di mezzi propri, è consentito, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle norme di riferimento sugli appalti pubblici, il ricorso a soggetti esterni.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nonché in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.

2. Alle medesime condizioni il Comune può recedere dal presente contratto, revocando l'affidamento dei servizi in qualunque momento.

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune, in caso di mancata, incompleta o cattiva esecuzione da parte della Società delle prestazioni concordate, potrà avvalersi dell'opera di altra impresa addebitandone i relativi costi alla Società, previa diffida ad adempiere nei termini indicati.

ART. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le controversie è il Foro di Bologna. Per controversie attive o passive verso terzi, la Società può avvalersi dell'Avvocatura comunale alle condizioni stabilite dal Regolamento dell'Avvocatura comunale stessa.

ART. 24 – IMPOSTA DI BOLLO

L'Imposta di bollo viene assolta con la seguente modalità: Modello F23 del 25/10/2018 per un importo complessivo di € 80,00 (ottanta//00).

Il presente contratto ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione dei servizi soggetti ad I.V.A.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quanto prevede l'art.1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana.

Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 c.c.

Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico della Società.

Si allega al presente contratto la planimetria dell'immobile cimitero comunale.

Letto, approvato e sottoscritto:

**PER LA SOCIETA' ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI
CASALECCHIO DI RENO S.R.L. – L'AMMINISTRATORE UNICO:**

(Dott. Marco Castellani)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO – IL DIRIGENTE:

(Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



